

Allegato "B" all'atto rep. n. 39.006 racc. n. 13.133

STATUTO del

Consorzio di Servizi Pedemontano

Art. 1 - Costituzione

E' costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti c.c. un Consorzio con attività esterna denominato "Consorzio di Servizi Pedemontano".

Art. 2 - Sede del Consorzio

Il Consorzio ha sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via Copernico n. 11.

L'assemblea consortile nei modi di legge potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

Art. 4 - Oggetto

Il Consorzio non ha fini di lucro e non può distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate neppure all'atto del suo scioglimento.

Il consorzio ha per scopo quello di fornire servizi diretti a promuovere l'innovazione e lo sviluppo tecnologico presso imprese, enti, associazioni, organismi pubblici e privati ed a migliorare la qualità della vita delle persone intese come individui o gruppi. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'attività del consorzio potrà riguardare:

- a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie innovative;
- b) la realizzazione di reti distributive comuni e l'immissione sul mercato di beni e servizi;
- c) l'acquisizione, realizzazione, gestione di agenzie per le imprese e centri servizi che si avvalgono anche di tecnologie innovative;
- d) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, la promozione e la realizzazione di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale considerato idoneo allo sviluppo delle attività del Consorzio;
- e) la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti ed organismi pubblici e privati;
- f) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nei diversi ambiti di interesse del consorzio;
- g) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica nei settori di interesse per il consorzio;
- h) la creazione di marchi e brevetti;
- i) l'acquisizione, costituzione, gestione di aree e strutture attrezzate;
- j) la gestione di iniziative che hanno ad oggetto la formazione professionale;

k) l'erogazione dei servizi al lavoro nelle aree accesso e informazione e mediazione per l'incontro domanda e offerta;

l) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

Al solo scopo di perseguire l'oggetto consortile, il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà effettuare, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto nel rispetto peraltro delle inderogabili norme di legge.

Art. 5 - Requisiti dei consorziati

Possono entrare a far parte del consorzio le imprese operanti nel settore dell'industria, del commercio e dei servizi che, a giudizio dell'assemblea consortile, siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto consortile.

Coloro che desiderano aderire al consorzio devono presentare domanda di ammissione su apposito modulo che oltre ai dati richiesti contiene l'esplicita accettazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento. La domanda di adesione al consorzio dovrà essere indirizzata all'Organo Amministrativo, il quale deciderà in merito all'accettazione inappellabilmente.

Al ricevimento della comunicazione dell'accettazione della domanda, il consorziato dovrà effettuare il pagamento delle quote sottoscritte.

Art. 6 - Contribuzioni

Al consorzio possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum e annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni: istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi del consorzio, istituti scientifici, enti pubblici e privati, aziende, privati cittadini.

Art. 7 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal fondo consortile, costituito dalle quote di ammissione versate dai consorziati;

b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci;

c) dalle eventuali contribuzioni di cui all'articolo precedente.

Le quote consortili sono trasferibili con il consenso dell'Organo Amministrativo.

I consorziati godono del diritto di prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo quanto previsto all'art. 2610 cc. Qualora il fondo consortile dovesse subire delle perdite l'Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei consorziati, stabilendo modalità ed

i termini, salvo quanto stabilito dal Codice civile in materia.

Art. 8 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'organo amministrativo redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615 bis c.c., e provvede al deposito presso il registro delle imprese. In considerazione degli scopi del consorzio, che escludono ogni fine di lucro, i partecipanti rimborseranno al consorzio tutte le spese del suo funzionamento. Il consorzio non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.

Art. 9 - Spese di funzionamento

Le spese di funzionamento generale del consorzio saranno coperte dai partecipanti, in parti uguali, secondo quanto disposto dall'organo amministrativo.

Art. 10 - Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea consortile;
- l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Assemblea consortile

L'Assemblea consortile è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote sottoscritte. Essa è convocata anche fuori dalla sede purché in Italia, dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, quali ad esempio lettera raccomandata, raccomandata a mano, PEC, fax, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, almeno 15 giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, da altra persona eletta dall'Assemblea stessa.

Art. 12 - Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Hanno diritto di intervento all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei consorziati.

Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a norma di legge. Amministratori e dipendenti del consorzio non possono rappresentare i consorziati.

Spetta al presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria elegge l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale se previsto, impartisce le direttive generali di azione del Consorzio, delibera su qualsiasi argomento devoluto alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione con il voto

favorevole della maggioranza delle quote consortili.

In seconda convocazione, da tenersi entro 30 giorni dalla prima, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza delle quote consortili presenti.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo; essa delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è necessario il voto favorevole di due terzi più uno delle quote consortili, e in seconda convocazione, della metà più uno delle quote consortili presenti.

Art. 15 - Organo Amministrativo

Il Consorzio è amministrato a scelta da un Consiglio di Amministrazione composta da 3 (tre) a 7 (sette) membri, anche non consorziati, ed eletti preferibilmente tra i rappresentanti dei Consorziati, ovvero da un Amministratore unico, anche non consorziato, i quali dureranno in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Ove non sia stato nominato dall'assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori dalla sede consortile, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta con mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, quali ad esempio lettera raccomandata, raccomandata a mano, PEC, fax, ecc., almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza, con PEC, mail o fax, da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere, contenente l'ordine del giorno con le materie da trattarsi. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 17 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio ed ha facoltà di nominare e revocare mandatari e procuratori ad negocia per determinati atti o categorie di atti.

Art. 18 - Rappresentanza consortile

La firma e la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e verso terzi spettano, ove esista, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in subordine al Vice presidente, ovvero all'Amministratore unico.

Art. 19 - Recesso del consorziato

Oltre ai casi previsti dalla legge può recedere dal Consorzio il consorziato che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano nella fattispecie i presupposti del recesso e di provvedere conseguentemente.

Il recesso deve essere comunicato all'Organo Amministrativo con mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, quali ad esempio lettera raccomandata, raccomandata a mano, PEC, fax, ecc, entro la scadenza dell'esercizio sociale ed ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

In caso di modifica dello Statuto o dell'oggetto sociale il consorziato che non intenda più partecipare al consorzio può recedere entro 30 giorni con effetto immediato; spettano all'organo amministrativo la ratifica del recesso e i relativi adempimenti pubblicitari.

In ogni caso, qualora il consorziato receduto abbia impegni in corso, questi dovranno comunque essere regolarmente adempiuti.

A norma dell'art. 2609 cc le quote del receduto si accrescono proporzionalmente a quelle degli altri.

Art. 20 - Esclusione del consorziato

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Organo Amministrativo nei confronti del consorziato che:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni del consorzio;
- sia stato dichiarato fallito o sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

Nelle due precedenti ipotesi si addivene all'esclusione del consorziato che non abbia ritenuto di recedere dal consorzio.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al consorziato entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, quali ad esempio lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, a firma del legale rappresentante del Consorzio.

La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui all'art. 22.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti

dall'Assemblea.

Art. 22 - Controversie

Le eventuali controversie che sorgessero fra i consorziati o fra i consorziati ed il consorzio, anche se promosse da amministratori, liquidatori ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno sottoposte a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza, che qui si intende integralmente richiamato. Le parti pertanto si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Le controversie di cui al comma precedente per le quali non sia stato possibile ricorrere, per qualsiasi motivo, al tentativo di conciliazione o per le quali il tentativo di conciliazione non abbia dato esito positivo, saranno decise mediante arbitrato della CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO di VICENZA, in conformità al relativo REGOLAMENTO che qui si intende integralmente richiamato. L'arbitrato sarà rituale; si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. E' ammesso il ricorso al procedimento del cd. "arbitrato rapido" ricorrendone i presupposti, quali fissati nel succitato Regolamento.

Art. 23 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.to: GIORGIO FON

MASSIMO STEFANI NOTAIO (L.S.)